



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante “*Norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell’anagrafe tributaria*”, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 1976, n. 60, che, all’articolo 3, ha previsto la possibilità di affidare ad una società specializza a prevalente partecipazione statale la realizzazione e la conduzione del sistema informativo, le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla

schematizzazione delle procedure, la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute e la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici;

RILEVATO che la SOGEI S.p.A. (di seguito Sogei) è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in base al richiamato articolo 3 del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8 e opera secondo gli indirizzi strategici del Dipartimento delle Finanze, lavorando come soggetto *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione;

VISTI, inoltre,:

- l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale *“le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A.”*;
- l'articolo 33-septies, comma 4-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che affida a Sogei la realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione di dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevede che il Ministero dell'Interno per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR si avvale della Sogei;

RILEVATO che dalle disposizioni sopra richiamate, recepite nell'articolo 4 dello Statuto sociale che prevede che la Sogei ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali nonché lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto della Amministrazione pubblica centrale, emerge la sussistenza in capo a Sogei dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), e d) del Testo Unico;

RILEVATO, inoltre, che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto “la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4”;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”*;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Sogei risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione connesse allo sviluppo di sistemi, applicazioni e servizi per le esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero dell'economia e delle finanze, della Corte dei conti, delle Agenzie fiscali e di altre pubbliche amministrazioni rivestendo un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dispone di una organizzazione aziendale efficiente e adeguata al perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che la Sogei detiene il 40% delle azioni del capitale sociale di GEOWEB S.p.A. e che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ente pubblico non economico, detentore del restante 60% del capitale sociale di GEOWEB, riscontrata la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ha già provveduto a stabilire il mantenimento della partecipazione con provvedimento di ricognizione del 6 settembre 2017;

VISTA la nota n. 26457 del 19 settembre u.s. con la quale il Consiglio di amministrazione della Sogei, ha ritenuto che:

1. sussistono in capo alla GEOWEB S.p.A. i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), e d) del Testo Unico, in quanto:

- *“i servizi a valore aggiunto offerti da GEOWEB S.p.A. si configurano come Servizi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del T.U. che consentono ai professionisti di svolgere in maniera efficiente ed efficace il loro ruolo istituzionale di intermediari tra cittadino e Pubbliche Amministrazioni, fornendo loro l'infrastruttura e gli strumenti necessari a migliorare l'interazione con i servizi della Pubblica Amministrazione rendendo al tempo stesso più efficienti anche i servizi finali resi al cittadino. I servizi istituzionali forniti ai professionisti da GEOWEB, sono così sintetizzabili: Visure Catastali (consente ai geometri, collegati tramite GEOWEB, di reperire dati contenuti negli archivi del Catasto Terreni, Fabbricati e Geometrico); Visure ipotecarie (consente al geometra autorizzato di consultare a distanza i registri immobiliari di tutte le Conservatorie); Presentazione dei documenti di aggiornamento del Catasto (consente la presentazione dei documenti di aggiornamento della base dati del Catasto Fabbricati e Terreni tramite*

l'invio diretto all'Ufficio del Territorio degli archivi di output prodotti dai pacchetti applicativi DOCFA e PREGEO); Interrogazione a livello nazionale dei soggetti intestatari di immobili (consente la consultazione di soggetti presenti in atti immobiliari su un Archivio Indice delle Conservatorie costituito a livello Nazionale per i 136 uffici delle Conservatorie dei RR.II.)". "Appare evidente che, senza l'intervento di GEOWEB nella resa dei sopra richiamati servizi, un mero mercato privato dei medesimi non potrebbe garantire – in assenza di intervento pubblico – le medesime condizioni di efficienza, accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza";

- *GEOWEB S.p.A. fornisce servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, in quanto in base ad un Accordo di servizio tra GEOWEB e SOGEI quest'ultima fruisce di servizi di test dei nuovi prodotti software (da SOGEI poi forniti alle Agenzie fiscali) e tale servizio in 'reale' delle nuove release dei prodotti software consente a SOGEI di acquisire la necessaria esperienza per affrontare in maggior sicurezza le successive migrazioni delle stesse release di prodotto che hanno un ben più consistente impatto sulle Agenzie Fiscali".*

2. *"I risultati di bilancio di GEOWEB S.p.A. evidenziano che nei 17 anni di attività, ha assicurato una rendita media annua di circa il 90% del capitale iniziale, pur conservando, nel corso degli anni, un comportamento maggiormente votato a logiche di servizio che di profitto. Inoltre, GEOWEB S.p.A., eccettuata la fase di start up (primi due anni), non ha mai chiuso bilanci in perdita."*

3. GEOWEB S.p.A. non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTA la nota n. 971 del 21 settembre 2017 con la quale il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto che *"il mantenimento della partecipazione in GEOWEB, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del Testo Unico, sia funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema Informativo della Fiscalità"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Sogei S.p.A. e della partecipazione detenuta da Sogei S.p.A. in GEOWEB S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1